

Relazione tecnica di passaggio

Articolo 1 (Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina).

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 tendono a garantire, sul territorio nazionale, la prosecuzione delle misure per l'accoglienza e l'assistenza già attivate a favore delle persone richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea in quanto in fuga dal territorio ucraino in conseguenza degli accadimenti in atto.

Per quanto concerne il comma 1, si riporta di seguito la stima degli oneri ivi previsti per la prosecuzione delle misure specificate fino al 31 dicembre 2023:

1. Comma 1, lettera a)

Proroga della misura di cui all'art. 31, c.1, lett. a), del DL 21/2022 - accoglienza diffusa: 49.543.000,00 €

[7.000 persone x 33€/giorno) fino al 31 dicembre 2023

Attualmente residuano, per tale attività, 20.450.000,00 € a valle dell'adozione dell'OCDPC 'di flessibilità' attuativa di quanto disposto dall'articolo 1, comma 671, della legge n. 197. Esaurendo i fondi disponibili a parziale copertura degli oneri 2023 residua un fabbisogno massimo quantificabile in euro 49.543.000,00 € per il 2023 (tot. 303 giorni dal 4 marzo al 31 dicembre 2023) arrotondabile ad €49,6 mln, alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 3.

2. Comma 1, lettera b)

Proroga della misura di cui all'art. 31, c.1, lett. b), del DL 21/2022 - contributo di sostentamento: 18.090.000,00 €

[(1.350 adulti x 900€) + (650 figli/minori aggregati x 450 €)] fino al 31 dicembre 2023

Il fabbisogno risulta attualmente integralmente coperto con il contratto in essere e le somme già disponibili a tal fine. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

3. Comma 1, lettera c)

Prosecuzione della misura di cui all'art. 44, comma 4, del DL 50/2022 - contributo ai Comuni per carico extra servizi sociali: 40.000.000,00 €

Conferma del contributo forfetario già riconosciuto per l'anno 2022, da ripartire con le modalità già concordate con l'OCDPC 927/2022 e sulla base di una nuova ricognizione, **previo aggiornamento del censimento ivi previsto, che dovrà completarsi entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. La Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno provvede al trasferimento pro quota ai comuni beneficiari delle citate risorse che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Tale adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste in capo alla Direzione centrale per la finanza locale saranno svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

La disposizione produce un fabbisogno pari a 40.000.000,00 € alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 3.

.



Il comma 2 ha carattere procedurale e consente, fino al 31 dicembre 2023, di adeguare le diverse misure alle effettive esigenze.

Il comma 3 prevede che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il comma 4 assicura, per i periodi dal 4.03.2023 al 31.12.2023, le risorse necessarie per l'accoglienza nelle strutture governative dei cittadini stranieri sfollati dal territorio ucraino, determinando l'ammontare dei relativi oneri finanziari.

Per i profughi provenienti dall'Ucraina si è registrata una tendenza in incremento di quelli accolti nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 142/2015 fino al mese di agosto 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di settembre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di dicembre 2023, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti all'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno 2022.

MESE 2022	NUMERO ACCOLTI IN CENTRI GOVERNATIVI
Marzo	5.854
Aprile	9.746
Maggio	11.594
Giugno	12.478
Luglio	12.919
Agosto	12.356
Settembre	11.805
Ottobre	11.799
Novembre	11.774
dicembre	11.192

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo 4.03.2023-31.12.2023, il dato numerico dei profughi ucraini accolti in strutture governative rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 31.12.2022 (pari a 11.192), considerato che l'importo medio *pro capite/pro die* per l'accoglienza dei profughi ucraini nei centri governativi è pari ad euro 40,65 l'onere complessivo per il periodo dal 4 marzo al 31 dicembre 2023 è determinato in euro 137.851.304,40 secondo la seguente formula.

11.192 (posti stimati in accoglienza al 4.03.2023) x euro 40,65 (importo pro capite/pro die) x 303 (giorni intercorrenti tra il 4.03.2023 e il 31.12.2023 = euro 137.851.304,40 (onere complessivo per accoglienza profughi ucraini per il periodo 4.03.2023-31.12.2023)
--

Ai maggiori oneri pari a 137.851.305 euro si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 5 assicura le risorse necessarie per la prosecuzione, dal 4 marzo al 31 dicembre 2023, dei progetti di accoglienza dei profughi ucraini nella rete SAI, già finanziati, fino al 31 dicembre 2022,



con decreti ministeriali del 23 agosto 2022 e 23 settembre 2022¹, che prevedono il finanziamento rispettivamente, di 2.325 posti in ampliamento nell'ambito di progetti già attivi nella rete SAI e di 2.066 posti relativi a nuovi progetti.

Inoltre di tali progetti, con decreti ministeriali 27 febbraio 2023, n. 7412 e 27 febbraio 2023, n.7408 sono stati ulteriormente finanziati dal 1° gennaio al 3 marzo 2023, rispettivamente, n. 2125 posti per €5.492.689,60 e n. 2066 posti per euro 5.238.006 con risorse a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi dell'Asilo.

Atteso che il decreto ministeriale del 23 agosto 2022 prevede un finanziamento di euro 13.785.547,05 relativamente al periodo 10.08.2022-31.12.2022 (143 giorni) e che il decreto ministeriale del 23 settembre 2022 prevede un finanziamento di euro 30.836.651,30 su base annua (365 giorni), si determina il costo medio *pro capite – pro die* dei progetti per ciascuno dei predetti decreti rispettivamente in euro 41,46 ed euro 40,89 secondo la seguente formula

Progetti di cui al D.M. del 23 agosto 2022
Euro 13.785.547,05 (costo dei progetti finanziati) /143 (numero di giorni finanziati) / 2.325 (posti in accoglienza finanziati) = euro 41,46340942 (costo medio <i>pro capite-pro die</i>)
Progetti di cui al D.M. del 26 settembre 2022
Euro 30.836.651,30 (costo annuo del progetto finanziato) / 365 (numero dei giorni) / 2.066 (posti in accoglienza finanziati) = euro 40,89253444 (costo medio <i>pro capite-pro die</i>)

Pertanto, moltiplicando il costo medio *pro capite-pro die* precedentemente determinato, per il numero dei posti relativi a ciascuno dei due progetti per i quali si vuole assicurare la prosecuzione del finanziamento, per il numero dei giorni compresi nel periodo 4.03.2023-31.12.2023 (n. 303), si determina l'onere finanziario necessario ad assicurare, per l'anno 2023, l'intervento di cui al comma 5, pari ad euro **52.295.897,51** secondo la seguente formula e come riportato nella successiva tabella.

2125 posti * 41,46340942 euro pro die-pro capite * 303 g.g. = 26.697.252,74 euro +
2.066 posti * 40,89253444 euro pro die-pro capite * 303 g.g. = 25.598.644,77 euro = euro 52.295.897,51 (risorse necessarie per la prosecuzione dei progetti dal 4.03.2023 al 31.12.2023)

POSTI	COSTO MEDIO*	GIORNI (4.03.2023- 31.12.2023)	TOTALE
2125	Euro 41,46..	303	26.697.252,74 euro
2.066	Euro 40,89..	303	25.598.644,77 euro
Totale	52.295.897,51 euro		

* NB: i costi medi riportati sono arrotondati al secondo decimale. Il calcolo del totale complessivo deriva dal numero dei posti moltiplicato rispettivamente per 41,463409427 euro e 40,89253444 euro *pro die pro capite*.

¹ adottati a valere sul contributo economico corrisposto al Ministero ai sensi della lett. *c-bis*) del comma 1 dell'art. 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introdotta dall'art. 26 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022.



Ai maggiori oneri pari a 52.295.898 euro si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 6 dispone la proroga della misura di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022 inerente l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale a condizioni di parità con i cittadini italiani. Secondo i dati resi disponibili dal competente Ministero dell'Interno, alla data del presente decreto, risultano aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea un totale di 172.895 persone, di cui 118.753 adulti e 54.142 minori.

Sulla base delle informazioni disponibili è possibile stimare le persone effettivamente e permanentemente presenti sul territorio nazionale. Alla data del presente decreto, infatti, rispetto ai 147.684 permessi già autorizzati e disponibili, solo 116.822 risultano ritirati dai legittimi titolari. Ulteriori 25.211 richieste di permesso risultano, attualmente, in corso di istruttoria. È pertanto stimabile, per differenza, in 30.862 (172.895-116.822-25.211) il numero dei richiedenti non permanentemente presenti (permessi autorizzati, ma non ritirati). Tale numero corrisponde al 17,85% del totale dei richiedenti. Considerato che, alla data del presente decreto, il contributo forfetario mensile previsto dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 21/2022, è stato ripartito, in anticipazione, alle Regioni e Province Autonome nella misura di 268 milioni di euro (152 milioni di euro dal DL 21/2022 + 27 milioni di euro dal DL 50/2022 + 89 milioni di euro dall'OCDPC di allineamento ex art. 1, c.671, legge n. 197/2022) calcolati sulla presenza teorica di 170.000 persone, è stimabile, sulle risorse già stanziare, un minor onere pari ad euro 47.838.000,00 (corrispondente al 17,85% del totale assegnato). Per la determinazione del fabbisogno relativo al periodo marzo-dicembre 2023 è possibile, pertanto, sottrarre al numero dei richiedenti la protezione temporanea, pari a 172.895 persone, la citata differenza di 30.862 persone ritenute non permanentemente presenti sul territorio nazionale. Il fabbisogno corrispondente alla prosecuzione della misura, per l'importo consolidato di euro 168,20/mese per 10 mesi per 142.033 persone, è quindi quantificabile in complessivi euro 238.899.506,00 euro. Detraendo dal predetto fabbisogno la disponibilità residua stimata a valere sulle risorse già stanziare, pari a euro 47.838.000,00, il fabbisogno per l'attuazione della presente disposizione è quantificabile in euro 191.061.506,00, arrotondabile in euro 191,1 milioni per l'anno 2023, che trovano copertura a valere sul fabbisogno sanitario dell'anno 2023.

La disposizione contenuta nel presente comma, dispone, altresì, l'acquisizione, entro il 30 aprile 2023, del dato di monitoraggio sulla spesa effettivamente sostenuta e sulla relativa distribuzione territoriale,

I dati sopra descritti sono riportati in sintesi nella seguente tabella.

(1)	Richieste complessive permessi di soggiorno	172.895
(2)	Permessi non ritirati	30.862
(3) = (2)/(1)	Percentuale permessi non ritirati	17,85%
(4) = (1) - (2)	Assistiti effettivamente presenti sul territorio ad oggi	142.033
(5) = (4)*168,2*10	Costo complessivo marzo-dicembre 2023	238.899.506
(6)	Risorse già assegnate da marzo 2022 a febbraio 2023	268.000.000
(7) = (6) * (3)	Ipotesi di risparmio su risorse già assegnate	47.838.000
(8) = (5) - (7)	Costo da coprire a valere sul fabbisogno sanitario 2023	191.061.506

Conclusivamente, si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei conseguenti fabbisogni finanziari:

Misura originaria	STIMA FABBISOGNO 2023
Comma 1, lettera a) - DL 21/2022 - Art. 31, c.1., lett. a) - accoglienza diffusa	49.543.000



Comma 1, lettera b) - DL 21/2022 - Art. 31, c.1, lett. b) – contributo di sostentamento	18.090.000
Comma 1, lettera c) - Contributo ai Comuni per carico extra dei servizi sociali	40.000.000
Comma 4 – Incremento risorse CIE	137.851.305
Comma 5 – Incremento risorse SAI	52.295.898
DL 21/2022 - Art. 31, c.1, lett. c) – accesso al SSN	191.100.000
TOTALI FABBISOGNI AGGIUNTIVI	488.880.203

A tali fabbisogni si provvede:

- a) quanto a 49.543.000 euro, arrotondato a 49.600.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionale;
- b) quanto a 18.090.000 euro a valere sulle risorse disponibili di cui al DL 21/2022 – art. 31, c.1, lett. a);
- c) quanto a 40.000.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionale;
- d) quanto a 137.851.305 euro ai sensi dell'articolo 5;
- e) quanto a 52.295.898 euro ai sensi dell'articolo 5;
- f) quanto a 191.100.000 euro a valere sul fabbisogno sanitario.

Articolo 1-bis (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

La disposizione, che prevede la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, sino al 31 dicembre 2023, riveste carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto ai 15 milioni di euro sinora complessivamente stanziati con delibere del Consiglio dei ministri per l'emergenza in rassegna, si evidenzia che allo stato sono stati impegnati circa € 1.000.000,00 per i trasporti effettuati nell'ambito del Meccanismo Unionale, di cui però la Commissione europea provvederà a rimborsarne almeno il relativo 75% (750.000 euro); sono stati stimati € 9.825.600,00 per il potenziale ripristino, volto a garantire l'operatività del sistema, di quota parte dei materiali donati, nonché circa € 1.500.000,00 di oneri diretti per le diverse attività intraprese dal Dipartimento (team scouting, personale in missione in loco, impiego del volontariato). In via del tutto cautelativa e prudenziale, tenuto conto anche della recente ordinanza volta al ripristino della capacità operativa delle componenti e strutture del servizio nazionale di protezione civile a seguito della donazione di attrezzature e mezzi impiegati nell'emergenza, risultano potenzialmente disponibili per ulteriori attività circa 2,5 milioni di euro, non sussistendo pertanto allo stato necessità di ulteriori stanziamenti.

Articolo 2 (Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina).

La disposizione è di carattere ordinamentale ed immediatamente applicabile a cura delle Questure della Repubblica nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per



la finanza pubblica, determinando al contrario un'economia in termini di costi per le seguenti due motivazioni.

In primo luogo poiché il particolare permesso di soggiorno per protezione temporanea, seppure rilasciato in formato elettronico, è concesso a titolo gratuito per lo straniero e quindi a totale carico dell'erario.

Infatti, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti – in via generale - sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7 *vicies-ter e quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Nel caso in specie, invece, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del titolo autorizzatorio sono stati posti a carico della finanza pubblica.

Ove si dovesse procedere al rinnovo dei permessi in essere si dovrebbe considerare un onere di € 46,46 pro-capite, da moltiplicare per il numero dei permessi da rinnovare.

Al contrario, la proroga di validità *ex lege* evita la procedura di rinnovo ed i costi conseguenti.

Il secondo motivo è determinato dalla circostanza che la proroga *ex lege* dei titoli di soggiorno costituirà un "alleggerimento" delle attività presso gli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica che, diversamente, si troverebbero a dover gestire l'utenza degli aventi diritto in un ristretto arco temporale.

Preme sottolineare che la disposizione riguarda esclusivamente il rinnovo materiale del permesso di soggiorno elettronico in scadenza il 4 marzo prossimo, conferito alle persone riconosciute beneficiarie della protezione temporanea in attuazione della direttiva 2001/55/CE.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 2, comma 1, del dpcm 22 febbraio 2022 ha già previsto che la validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea sia prorogata "*qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE*".

Ne consegue che i permessi di soggiorno per protezione temporanea risulterebbero, già a legislazione vigente, suscettibili di rinnovo, non essendo intervenuta una decisione di cessazione adottata dal Consiglio dell'Unione europea, risultando quindi i relativi beneficiari legittimati a permanere sul territorio nazionale anche a seguito della mera presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, usufruendo dei benefici già previsti per i titolari di altra tipologia di permesso di soggiorno a prescindere dalla ultrattività o meno di quanto specificamente stabilito da apposite, diverse disposizioni.

In conseguenza di quanto sopra, la disposizione si limita a declinare quanto attualmente previsto, stabilendo che la proroga di validità non necessita delle ordinarie procedure di rinnovo e, in quanto tale, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-bis (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario).

La disposizione, prevede la proroga, dal 4 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, della norma di deroga introdotta, a far data dal 22 marzo 2022, dall'articolo 34, comma 1, del DL. n. 21/2022 in materia di misure economiche ed umanitarie per la crisi in Ucraina, che ha consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini. La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione della presente disposizione si provvede, come già disposto dal menzionato articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 2022, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 3 (Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina).

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2**, attraverso l'intervento novellatore dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21/2022, introducono modifiche di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la previsione di un contributo in luogo del rimborso già previsto in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ne limita comunque l'importo massimo nella misura di 100 euro, importo corrispondente a quello suo tempo previsto per il rimborso introdotto con l'entrata in vigore dell'articolo 31-*bis* citato.

Nella Relazione tecnica che accompagnò l'entrata in vigore della cennata disposizione, al fine di individuare le risorse necessarie ad assicurare ai comuni il massimo importo rimborsabile ai sensi della disposizione dell'articolo 31-*bis* in commento, è stata ipotizzata la dotazione finanziaria per il Commissario delegato – pari a euro 58.568.190,00, in base a un computo previsionale calcolato in relazione ai dati previsti sul numero di minori sia da accogliere presso strutture comunali che in affidamento familiare, prevedendo pertanto importi differenziati per le due diverse soluzioni di accoglienza, con una quantizzazione del rimborso *pro capite* giornalieri ipotizzata sull'importo massimo riconoscibile in relazione alle due diverse forme di accoglienza citate.

Le previsioni di cui al comma 1, lettera b), che dispongono da parte del Commissario delegato l'avvalimento degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per le attività di cui all'articolo 31-*bis* del DL 21/2022, non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del medesimo Ministero.

Il **comma 3** intende assicurare la predetta disponibilità finanziaria per il periodo dal 4 marzo 2023 al 31 dicembre 2023.

Tali risorse sono funzionali ad assicurare, per il periodo predetto, il contributo ai Comuni degli oneri sostenuti per l'accoglienza dei MSNA provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (di seguito "strutture autorizzate o accreditate") o destinatari della misura dell'affidamento familiare.

Oneri necessari per i contributi ai Comuni periodo 4.03.2023 – 31.12.2023

Per i MSNA provenienti dall'Ucraina si è registrata una tendenza in incremento di quelli presenti in strutture autorizzate o accreditate o dati in affido familiare fino al mese di settembre 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di ottobre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di febbraio 2023, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti al primo giorno di ciascun mese dell'anno in corso.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0
marzo	39	51
aprile	566	99
maggio	2.952	556
giugno	4.099	907
luglio	4.384	933



agosto	4.494	939
settembre	4.540	878
ottobre	4.460	821
novembre	4.328	786
dicembre	4.271	782
MESE 2023	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
gennaio	4.215	775
febbraio	4.108	753

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo 4.03.2023-31.12.2023 il dato numerico dei MSNA accolti o in affidamento familiare rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 1.02.2023 nonostante la menzionata tendenza in decremento registrata sin dal mese di ottobre 2022, considerato che il contributo che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e che, per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del contributo è pari ad euro 20, l'onere complessivo dei contributi dovuti ai Comuni per il periodo dal 4.03.2023 al 31.12.2023 è pari ad **euro 47.710.380,00** determinato secondo la seguente formula.

$[4.108 \text{ (MSNA supposti in affidamento al 4.03.2023)} \times 20 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 303 \text{ (giorni compresi nel periodo 4.03.2023-31.12.2023)} \text{ (euro 24.894.480,00)}] + [753 \text{ (MSNA supposti in strutture autorizzate o accreditate al 4.03.2023)} \times 100 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 303 \text{ (giorni compresi nel periodo 4.03.2023-31.12.2023)} \text{ (euro 22.815.900,00)}] = \text{euro } 47.710.380,00$

Si riepiloga, di seguito, l'onere finanziario complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

Rimborsi ai Comuni		
	MSNA Affidamento familiare	€24.894.480,00
	MSNA in Strutture autorizzate/accreditate	€22.815.900,00
	Totale	€ 47.710.380,00
Oneri complessivi Commissario delegato		€47.710.380,00

L'ammontare complessivo degli oneri necessari per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato per il periodo dal 4.03.2023 al 31.12.2023 è, pertanto, determinato in euro 47.710.380,00, arrotondabili a euro 47.711.000.

Tali oneri sono funzionali ad assicurare il solo rimborso dei costi sostenuti dai Comuni per i minori provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero dati in affidamento familiare, atteso che la struttura di supporto del Commissario delegato viene soppressa per effetto del comma 1, lett. b) della disposizione in commento.



Articolo 4 (Commissione nazionale per il diritto di asilo).

Il costo mensile medio di un'unità di personale parametrata a quella di un' Area II, F3 è pari a euro 4.455,95 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile medio di un'unità di personale parametrata a quella di un' Area III, F1 è pari a euro 4.627,06 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Costo del lavoro unitario

Categoria	N. risorse	Costo di lavoro unitario	IRAP	Mark-up massimo	IVA Mark UP	Costo mensile medio unitario
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	369,18 €	81,22 €	4.455,95 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	383,35 €	84,34 €	4.627,06 €

a) Previsionale del costo complessivo n. 10 risorse (periodo stimato di impiego – 3 mesi)

Categoria	N. risorse	Costo mensile medio (1 unità)	Costo mensile complessivo (10 unità)	Costo totale su 3 mesi
2F3	6	4.455,95 €	26.735,73 €	80.207,18 €
3F1	4	4.627,06 €	18.508,23 €	55.524,70 €
Totali	10	-	45.243,96 €	135.731,88 €

L'onere complessivo graverà sul capitolo 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il predetto capitolo di spesa risulta avere la necessaria capienza per assicurare copertura alla spesa quantificata al comma 1 a legislazione vigente, come dimostrato sia dalla spesa storica sostenuta negli ultimi anni (ad esempio, nel 2022, a fronte di uno stanziamento di competenza pari a euro 21.957.746,00, si registra una disponibilità residua corrente pari a euro 4.513.360,92), sia dalle stime di fabbisogni annuali presentate dall'UNHCR e dalle Commissioni e Sezioni territoriali per il 2023 (pari a euro 10.616.366,16, a fronte di uno stanziamento di euro 19.370.301,00).

ART. 5**(Disposizioni finanziarie)**

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nella misura di 61.530.597 euro per l'anno 2023.

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dall'art. 5 comma 1, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

- a. quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione **degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa**, delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al decreto;



- b. quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

Comma 3. La disposizione prevede che al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari **competenti per materia e per i profili finanziari** per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica e con la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Comma 4. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 6 (Entrata in vigore).

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

